

***Prolusione alla presentazione degli Atti del Simposio Internazionale
«Ius Ecclesiarum – Vehiculum Caritatis»
(Pontificio Istituto Orientale, Roma 3 marzo 2005)***

S. B. Em.^{ma} Card. IGNACE MOUSSA I DAOUD
*Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali
Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale
Patriarca Emerito di Antiochia dei Siri*

I. Il Simposio internazionale, svoltosi in Vaticano nel decimo anniversario dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, è stato indubbiamente un evento di rilievo. Le parole di apprezzamento rivolte dal Santo Padre GIOVANNI PAOLO II nell'udienza concessa ai partecipanti lo confermano nella prospettiva della salvaguardia del patrimonio orientale come bene per tutta la Chiesa. Oggi mi è data la felice opportunità di presentarne gli Atti.

Sono dedicati alla memoria del Rev. P. Prof. IVAN ŽUŽEK SJ, che penso si possa a buon diritto definire “padre della nuova codificazione orientale”. È un debito di gratitudine che vogliamo assolvere con questo segno di apprezzamento e che promettiamo di accompagnare con la preghiera per lui al Signore.

Sono riconoscente al Pontificio Istituto Orientale e a tutti coloro che hanno reso possibile la presente pubblicazione. Un grazie sentito agli autori dei singoli contributi raccolti nel volume e ai suoi curatori: SILVANO AGRESTINI e DANILO CECCARELLI MOROLLI, nonché alla LIBRERIA EDITRICE VATICANA.

2. Il Simposio “*Ius Ecclesiarum – Vehiculum Caritatis*” non intendeva avere solo un carattere celebrativo o commemorativo. Voleva in primo luogo sottolineare l'importanza della nuova codificazione canonica orientale.

Secondo la classica definizione di SAN TOMMASO, ogni legge è «*ordinatio rationis ad bonum commune et ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata*» (I.a-II.ae,Q.CX, art. 4, ad 1). Questa definizione vale ovviamente anche per i canoni che regolano la disciplina ecclesiastica, i quali sono il risultato non solo della *ordinatio rationis*, ma anche della incessante preghiera della Chiesa, della sua lunga tradizione spirituale e disciplinare, e della saggezza dei pastori che, rivestiti del potere conferito da Cristo, *illuminati da un solo e medesimo Spirito*, hanno stabilito *le cose che sono vantaggiose*, confluente nei canoni che perciò a ragione possono chiamarsi *sacri*.

Sulla base dei *sacri canoni*, che costituiscono il fondamento comune dell'ordinamento canonico di tutte le Chiese, il Romano Pontefice, che “presiede alla carità”, ha promulgato un Codice che regola la disciplina ecclesiastica propria di tutte le Chiese orientali cattoliche. In questo modo si è attuato un sostanziale ritorno alla situazione canonica del primo millennio. Ma nel contempo si è realizzato un evento di assoluta novità: per la prima volta un codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche è stato *promulgato da un Romano Pontefice*, e ciò ha avuto una forte incidenza sulla vita della Chiesa universale.

Si è pervenuti al riconoscimento più alto della piena uguaglianza di tutte le Chiese d'Oriente e d'Occidente che «*æquali pollent dignitate*» ed «*æquali concreduntur pastorali gubernio Romani Pontificis*».

E si è realizzato quanto stava a cuore ai Romani Pontefici, i quali avvertirono fin dal 1917 la dolorosa lacuna di un adeguato Codice per provvedere alla *tranquillitas ordinis* anche delle Chiese orientali. Tale preoccupazione portò all'istituzione della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale, e ispirò il lungo *iter* della codificazione canonica orientale fino alla promulgazione dell'attuale Codice Orientale.

Il Codice mette in piena luce che la Chiesa di Cristo abbraccia le diversità delle Chiese *sui iuris*, le quali sono unite in una mirabile comunione sotto lo stesso pastore. Per tale motivo il Supremo Legislatore, GIOVANNI PAOLO II, presentando il Codice al Sinodo dei Vescovi il 25 ottobre 1990, confidava l'ardente desiderio che esso – in quanto completamento del magistero proposto dal Concilio Vaticano II – venisse bene accolto da tutta la Chiesa cattolica. Per le Chiese orientali avrebbe avuto valore di legge. La Chiesa latina avrebbe dovuto considerarlo parte del patrimonio disciplinare della Chiesa universale. Il Papa auspicava un appropriato studio comparativo di entrambi i Codici e lodava in anticipo tutte le iniziative e strutture che avrebbero favorito una maggiore conoscenza ed applicazione del principio: «*in unum conspirans varietas*».

3. Il Simposio mi pare abbia onorato questo auspicio del Supremo Legislatore e la presente pubblicazione, che salutiamo con grande soddisfazione, ne è testimonianza eloquente.

Lo attesta prima di tutto la sorprendente partecipazione a quella assise: si prevedevano cento persone e ne abbiamo avute cinquecento, in rappresentanza di tutte le Chiese orientali *sui iuris*. Il numero veramente consolante era accompagnato dalla qualifica degli esperti, studiosi e docenti, provenienti da prestigiose istituzioni accademiche di diritto canonico, e poi da promettenti giovani studenti e cultori della materia. Una così significativa partecipazione non poteva che offrirci risultati di alto profilo scientifico: 19 relazioni, eccellenti e stimolanti per approfondimento e documentazione, e 32 comunicazioni, che abbracciano quasi tutti i 30 titoli del Codice e sono aperti dal commento alla Costituzione apostolica «*Sacri Canones*».

4. L'attenta lettura degli Atti convince circa le potenzialità della nuova legislazione in vista dell'auspicato rinnovamento interno delle nostre Chiese. Il titolo dato al Simposio «*Ius Ecclesiarum – Vehiculum Caritatis*» è emblematico. La legislazione intende assicurare la carità, il carisma e la grazia di poter condurre i fedeli alla santità. Ciò deve realizzarsi nella vita interna delle singole Chiese e nel loro insieme, e poi nella testimonianza di unità e carità che le Chiese sono chiamate ad offrire al mondo.

5. Il Codice incoraggia gli orientali a conservare le proprie tradizioni, aprendosi alle comunità latine e alle Chiese sorelle. Gli Atti sono offerti con particolare cordialità alla considerazione della Chiesa latina. Essi potranno aiutare ad individuare (e speriamo anche a risolvere) con più sollecitudine i problemi delle comunità orientali viventi fuori del territorio storico dell'Oriente cristiano. A questo primo livello, perciò, il Codice potrà diventare specificamente «*vehiculum caritatis*»

6. Ma le Chiese orientali cattoliche sono state lungo tutta la loro storia veicolo di collegamento fra il Vescovo di Roma e la cristianità orientale non in piena comunione con Roma. Tale servizio costituisce una specifica vocazione. Esse devono

effettivamente sentirsi “*vehiculum caritatis*” sul piano ecumenico grazie anche al Codice Orientale. Nella Costituzione apostolica «*Sacri Canones*» il Legislatore esprime la ferma convinzione che «per quanto riguarda il problema generale del movimento ecumenico, suscitato dallo Spirito Santo al fine di rendere perfetta l'unità di tutta la Chiesa di Cristo, il nuovo Codice non solo non crea il minimo ostacolo, ma è piuttosto di grande giovamento. Infatti questo Codice tutela lo stesso diritto fondamentale della persona umana, cioè di professare la fede ciascuno nel proprio rito generalmente attinto dal seno stesso della madre, che è regola di ogni “ecumenismo”, e non tralascia nulla perché le Chiese orientali cattoliche, adempiendo nella tranquillità dell'ordine le aspirazioni del Concilio Vaticano II, “fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la funzione loro affidata” (OE 1)». Mi pare si possa riconoscere alle fatiche confluite in questa pubblicazione un chiaro afflato ecumenico.

7. Tra gli apporti più autorevoli mi limito ad una citazione. Nel saluto al Simposio, S.E.R. Mons. JULIÁN HERRANZ – ora cardinale –, Presidente del PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, aveva affermato: «È evidente che le Chiese Orientali cattoliche hanno pienezza di ecclesialità, proprio perché sono unite nella compagine ecclesiale e in comunione con il principio e fondamento visibile e perenne di unità nella Chiesa, il Successore di Pietro. Vorrei, invece, sottolineare che noi cattolici dobbiamo riuscire a dimostrare con i fatti – anche coi fatti giuridici – che essere uniti al Romano Pontefice non significa assorbimento nella Chiesa Latina. Ogni Chiesa *sui iuris* conserva la propria autonomia, nella continuità delle sue tradizioni» (cfr. *Atti del Simposio*, pag. 26).

Il Simposio e questa pubblicazione sono due fatti concreti, che esprimono con convinzione questa sensibilità e volontà.

Con fiducia consegniamo gli Atti del Simposio al nostro Istituto Orientale, ai suoi docenti ed agli studenti, affidando non solo ad essi, *ma soprattutto ad essi*, la responsabilità di coltivare adeguatamente questo buon seme per il bene delle Chiese orientali e dell'unica Chiesa. Grazie.